

## Allegato II - Requisiti per accedere agli incentivi

## Impianti fotovoltaici

Ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Ministeriale del 5 luglio 201, gli impianti fotovoltaici accedono al Quinto Conto Energia se vengono rispettati i requisiti seguenti:

- 1. I componenti utilizzati negli impianti devono essere di nuova costruzione o comunque non già impiegati in altri impianti così come stabilito dal decreto ministeriale 2 marzo 2009, e rispettare le norme tecniche richiamate in Allegato 1-A.
- 2. I moduli fotovoltaici utilizzati devono essere coperti per almeno dieci anni da garanzia di prodotto contro il difetto di fabbricazione.
- 3. I moduli fotovoltaici devono essere prodotti da un produttore che:
  - aderisce a un sistema o consorzio europeo che garantisca il riciclo dei moduli fotovoltaici utilizzati al termine della vita utile dei moduli; l'attestazione è rilasciata dal sistema o consorzio di riciclo; per i moduli importati, l'adesione può essere effettuata dall'importatore;il GSE definisce, nell'ambito delle regole applicative di cui all'articolo 10, comma 5, i requisiti da richiedere ai sistemi o consorzi ai fini del rilascio dell'attestazione;
  - possiede le certificazioni ISO 9001:2008 (Sistema di gestione della qualità), OHSAS 18001 (Sistema di gestione della salute e sicurezza del lavoro) e ISO 14000 (Sistema di gestione ambientale); i certificati sono rilasciato da organismi di certificazione accreditati a livello europeo o nazionale;
  - è in possesso di certificato di ispezione di fabbrica rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, avente i requisiti tecnici indicati nella Guida CEI 82-25, a verifica del rispetto della qualità del processo produttivo e dei materiali utilizzati; il predetto requisito è richiesto anche per i produttori di inverter.
- 4. Ai fini della verifica del rispetto dei requisiti di cui ai commi 4 e 5 e allegato 1-A nonché, ove occorrano, dei requisiti per gli impianti con componenti principali realizzati unicamente in un Paese membro dell'UE/SEE, i produttori e importatori dei moduli fotovoltaici e degli altri componenti di impianti fotovoltaici, immessi in commercio ai fini dell'accesso agli incentivi, trasmettono preventivamente al GSE le certificazioni e la garanzia richiamate nei medesimi punti 2 e 3, in allegato 1-A e per gli impianti con componenti principali realizzati unicamente in un Paese membro dell'UE/SEE.
- 5. Gli impianti devono avere una potenza non inferiore a 1 kW, essere collegati alla rete elettrica o a piccole reti isolate, in modo tale che ogni singolo impianto fotovoltaico sia caratterizzato da un unico punto di connessione alla rete, non condiviso con altri impianti fotovoltaici, ed essere realizzati nel rispetto e in conformità alle norme richiamate in Allegato 1-B.

Gli impianti ricadono, anche qualora si tratti di potenziamenti, in almeno una delle seguenti fattispecie:

- impianti fotovoltaici realizzati su un edificio, dotati di un attestato di certificazione energetica in corso di validità, redatto ai sensi della normativa regionale, oppure, in assenza, conformemente all'allegato A, Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, al DM 26 giugno 2009, utilizzando i metodi di calcolo di riferimento nazionale di cui ai paragrafi 5.1 e 5.2, punti 1 e 2, del predetto allegato A, comprendente anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell'edificio. Ai fini del presente decreto, non può essere utilizzata l'autodichiarazione del proprietario di cui al paragrafo 9 del medesimo allegato;
- impianti realizzati su edifici con coperture in eternit o comunque contenenti amianto, con la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto;
- impianti realizzati su pergole, serre, fabbricati rurali, edifici a destinazione produttiva non soggetti all'obbligo di certificazione energetica, barriere acustiche, tettoie e pensiline;
- impianti ubicati in discariche esaurite per le quali è stata comunicata la chiusura ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, area di pertinenza di discariche o di siti contaminati come definiti dall'articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, cave dismesse, miniere, aree non agricole in concessione al gestore del servizio idrico integrato, impianti su terreni nella disponibilità del demanio militare;
- impianti realizzati nei tempi e in conformità a quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
- altri impianti, diversi da quelli di cui alle lettere precedenti, che hanno ottenuto il titolo autorizzativo per la costruzione e l'esercizio entro la data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando i limiti cui all'articolo 65 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

## Impianti fotovoltaici con caratteristiche innovative

Ai sensi dell'articolo 8 del Decreto Ministeriale del 5 luglio 2012, gli impianti fotovoltaici accedono al Quinto Conto Energia se vengono rispettati i requisiti seguenti:

- Gli impianti sono costruiti con moduli non convenzionali e componenti speciali, sviluppati specificatamente per integrarsi e sostituire elementi architettonici, aventi i seguenti requisiti:
  - la potenza nominale è non inferiore a 1 kW e non superiore a 5 MW;
  - sono realizzati con moduli e componenti che rispondono ai requisiti costruttivi e alle modalità di installazione indicate in allegato 4;
  - I componenti utilizzati negli impianti devono essere di nuova costruzione o comunque non già impiegati in altri impianti così come stabilito dal decreto ministeriale 2 marzo 2009, e rispettare le norme tecniche richiamate in Allegato 1-A.
- 2. I moduli fotovoltaici adottati sono prodotti da un produttore che:
  - possiede le certificazioni ISO 9001:2008 (Sistema di gestione della qualità), OHSAS 18001 (Sistema di gestione della salute e sicurezza del lavoro) e ISO 14000 (Sistema di gestione ambientale); i certificati sono rilasciato da organismi di certificazione accreditati a livello europeo o nazionale:

- è in possesso di certificato di ispezione di fabbrica rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, avente i requisiti tecnici indicati nella Guida CEI 82-25, a verifica del rispetto della qualità del processo produttivo e dei materiali utilizzati; il predetto requisito è richiesto anche per i produttori di inverter.
- 3. Ai fini della verifica del rispetto dei requisiti di cui ai commi 4 e 5 e allegato 1-A nonché, ove occorrano, e dei requisiti per gli impianti con componenti principali realizzati unicamente in un Paese membro dell'UE/SEE, i produttori e importatori dei moduli fotovoltaici e degli altri componenti di impianti fotovoltaici, immessi in commercio ai fini dell'accesso agli incentivi, trasmettono preventivamente al GSE le certificazioni e la garanzia richiamate nei medesimi punti 2 e 3, in allegato 1-A e per gli impianti con componenti principali realizzati unicamente in un Paese membro dell'UE/SEE.
- 4. Gli impianti devono avere una potenza non inferiore a 1 kW, essere collegati alla rete elettrica o a piccole reti isolate, in modo tale che ogni singolo impianto fotovoltaico sia caratterizzato da un unico punto di connessione alla rete, non condiviso con altri impianti fotovoltaici, ed essere realizzati nel rispetto e in conformità alle norme richiamate in Allegato 1-B.
- 5. Gli impianti devono rispettare quanto previsto nel paragrafo 2 dell'Allegato 1-A.

Al fine del riconoscimento delle tariffe di cui al presente articolo, si fa riferimento alla Guida alle applicazioni innovative finalizzate all'integrazione architettonica del fotovoltaico pubblicata dal GSE e ai suoi successivi aggiornamenti.

## Impianti fotovoltaici a concentrazione

Ai sensi dell'articolo 9 del Decreto Ministeriale del 5 luglio 2012, gli impianti fotovoltaici accedono al Quinto Conto Energia se vengono rispettati i requisiti seguenti:

- 1. la potenza nominale dell'impianto non può essere inferiore a 1 kW e superiore a 5 MW:
- sono conformi alle pertinenti norme tecniche richiamate nell'allegato 1-A e alle disposizioni di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 28 del 2011, ove applicabili; in particolare i moduli fotovoltaici dovranno essere certificati in accordo con la norma CEI EN 62108:
- 3. il fattore di concentrazione è pari almeno a 10 soli; per gli impianti fotovoltaici con fattore di concentrazione compreso fra 3 e 10 soli le tariffe dell'allegato 7 sono ridotte del 10%; gli impianti fotovoltaici a concentrazione con fattore di concentrazione inferiore a 3 soli sono equiparati agli impianti fotovoltaici e sottoposti alle procedure per l'accesso agli incentivi di cui all'articolo 4;
- 4. i componenti utilizzati negli impianti devono essere di nuova costruzione o comunque non già impiegati in altri impianti così come stabilito dal decreto ministeriale 2 marzo 2009, e rispettare le norme tecniche richiamate in Allegato 1-A.
- 5. i moduli fotovoltaici utilizzati devono essere coperti per almeno dieci anni da garanzia di prodotto contro il difetto di fabbricazione.
- 6. i moduli fotovoltaici devono essere prodotti da un produttore che:
  - il GSE definisce, nell'ambito delle regole applicative di cui all'articolo 10, comma 5, i requisiti da richiedere ai sistemi o consorzi ai fini del rilascio dell'attestazione:
  - possiede le certificazioni ISO 9001:2008 (Sistema di gestione della qualità), OHSAS 18001 (Sistema di gestione della salute e sicurezza del

lavoro) e ISO 14000 (Sistema di gestione ambientale); i certificati sono rilasciato da organismi di certificazione accreditati a livello europeo o nazionale;

Inoltre, agli impianti di cui al presente titolo si applica quanto previsto nel paragrafo 2 dell'Allegato 1-A del Decreto Ministeriale del 5 luglio 2012.